

**Commissione CeNSU - INU - SIU sulla “Riforma della Disciplina Urbanistica”
Schedatura dei sistemi di governo del territorio delle regioni italiane**

Elaborazione della scheda a cura di:
Barbara Caselli, Elisa Conticelli, Silvia Rossetti, Simona Tondelli e Michele Zazzi

1. Nome Regione: EMILIA ROMAGNA

2. Legge urbanistica vigente:

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017, N.24 DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

<https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-340-del-21-12-2017-parte-prima.2017-12-21.5187908668/disciplina-regionale-sulla-tutela-e-l2019uso-del-territorio/l-r-21-12-2017-n.24>

3. Dati di base del territorio regionale.

Superficie (kmq)	<i>complessiva</i>	22.444,542 kmq	Dati ISTAT 2020
	<i>urbanizzata</i>	806 kmq (suburbano 4.282 kmq)	(ISPRA, Rapporto 2020 su dati 2019)
Popolazione (ab)	<i>1991</i>	3.909.512	(Serie storiche ISTAT)
	<i>2001</i>	3.983.346	(Serie storiche ISTAT)
	<i>2011</i>	4.342.135	(Serie storiche ISTAT)
	<i>2020</i>	4.467.118	Dati Istat (1-1-2020)
Suolo consumato (ha)	<i>2019</i>	199.869 ha	(ISPRA, Rapporto 2020 su dati 2019)

Fonte: Dati Istat – Dati ISPRA

Suddivisione amministrativa

4. Dati relativi alla suddivisione amministrativa della Regione (al 2020).

	Province o altre unità subregionali	Città Metropolitane	Comuni
Numero complessivo	8 Province (esclusa Bologna)	1 (Bologna)	348 nel 2013 328 dal 2019
Superficie		3.702,3 kmq	
Popolazione		1.018.685	
Eventuali suddivisioni in zone omogenee		7 Unioni di Comuni	
Eventuali suddivisioni subcomunali (municipi, circoscrizioni, ecc.)			-
Numero Comuni compresi		55	
	Numero Comuni con popolazione < 5.000 abitanti		133
	Numero Comuni con popolazione 5.001< abitanti < 50.000		182
	Numero Comuni con popolazione 50.001< abitanti < 100.000		4
	Numero Comuni con popolazione 100.001< abitanti < 250.000		8
	Numero Comuni con popolazione > 250.001 abitanti		1

5. Descrizione del sistema attuale delle autonomie locali e di eventuali aggregazioni opportunistiche e non stabili di reti di comuni.

La Regione Emilia-Romagna ospita sul suo territorio la Città Metropolitana di Bologna, il cui perimetro amministrativo coincide con quello della ex Provincia di Bologna.

Nel 2014 è stato avviato un processo di fusione di diversi comuni. Al 2019 sono stati fusi 33 comuni, i quali hanno dato vita a 13 nuovi comuni. Il numero complessivo dei comuni della regione si è, quindi, ridotto da 348 a 328.

Sono presenti poi numerose Unioni di Comuni (43 al 2019), legate a funzioni di governo del territorio.

Normativa di riferimento

6. Principi dichiarati e obiettivi espliciti della normativa regionale sul governo del territorio.

	Principi dichiarati	Obiettivi espliciti
Norma regionale di riferimento	<p>Art. 1 - Principi e obiettivi generali</p> <p>c2. Il governo del territorio, inteso quale insieme delle attività di analisi, valutazione, programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socio-economiche su di esso incidenti, è esercitato dai Comuni e loro Unioni, dalla Città metropolitana di Bologna, dai soggetti di area vasta e dalla Regione, perseguendo la sostenibilità, l'equità e la competitività del sistema sociale ed economico, ed il soddisfacimento dei diritti fondamentali delle attuali e future generazioni inerenti in particolare alla salute, all'abitazione ed al lavoro, e nel rispetto dei seguenti obiettivi <i>[si veda colonna a fianco]</i></p> <p>c3. La presente legge valorizza la capacità negoziale dei Comuni, la qualità delle proposte progettuali e la sostenibilità ambientale degli interventi, quali fattori determinanti per l'efficacia del governo del territorio, e richiede la crescita della qualificazione del personale tecnico e amministrativo e lo sviluppo di processi stabili di monitoraggio dei sistemi ambientali e territoriali.</p> <p>c4. Le amministrazioni pubbliche titolari di funzioni di governo del territorio cooperano, secondo criteri di competenza e di leale collaborazione, all'elaborazione e valutazione delle scelte fondamentali riferite al territorio e al monitoraggio della loro attuazione, anche mediante la stipula di accordi territoriali e l'istituzione di sedi stabili di concertazione.</p>	<p>Art. 1 - Principi e obiettivi generali</p> <p>c2. [...] contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;</p> <p>favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione di cui alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);</p> <p>tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità;</p> <p>tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;</p> <p>contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;</p> <p>promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;</p> <p>promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione.</p>
Eventuali proposte di riforma in essere	-	-

7. Principali tematiche della pianificazione urbanistico-territoriale della Regione.

Sussidiarietà/governance multilivello (Rimando a LR 21 dicembre 2012, n. 21)	
Riferimento normativo	Art. 24 - Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza
Obiettivo dichiarato	c.1. Allo scopo di semplificare e qualificare il contenuto dei piani, superando il meccanismo della pianificazione a cascata, le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono conferite dalla presente legge secondo il principio di competenza, secondo il quale ciascun strumento di pianificazione deve limitarsi a disciplinare esclusivamente le tematiche e gli oggetti che gli siano attribuiti dalla presente legge, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.
Livello di pianificazione interessato	Il principio di competenza regola il rapporto tra Piano urbanistico generale (PUG) e Accordi operativi (AO). Il principio di competenza regola, inoltre, il rapporto tra i piani generali e i piani tematici o settoriali del medesimo livello istituzionale
Modalità/meccanismi previsti	Con riferimento al rapporto tra PUG e AO la legge prevede che: a) la cartografia relativa ai contenuti strategici dei piani territoriali e del PUG deve avere carattere ideogrammatico, con l'effetto che la puntuale delimitazione dei relativi perimetri è di competenza esclusiva degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica; b) le indicazioni della componente strategica del PUG, relative ai criteri di localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è di competenza esclusiva degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica. Con riferimento ai piani generali e i piani tematici o settoriali del medesimo livello istituzionale, la legge prevede che il piano generale fissi, in termini conoscitivi e normativi, il quadro strategico generale che costituisce il riferimento necessario per i piani settoriali del medesimo livello di pianificazione.
Riferimento normativo	Art. 47 - Comitato urbanistico (CU)
Obiettivo dichiarato	c.1 Il Comitato Urbanistico viene istituito presso la Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta allo scopo di coordinare e integrare in un unico provvedimento: a) l'esercizio delle funzioni di partecipazione del livello territoriale a competenza più ampia alla determinazione di approvazione degli strumenti di pianificazione; b) l'espressione del parere di sostenibilità ambientale e territoriale; c) l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, richiesti alla legge per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; d) le intese degli enti titolari del piano di cui lo strumento all'esame del CU ha il valore e gli effetti e l'intesa sulla variazione dei piani di altri livelli territoriali, di cui agli articoli 51, comma 4, e 52, comma 4.
Livello di pianificazione interessato	Regione, Città Metropolitana, soggetti di area vasta (Province), Unioni di Comuni, Comuni
Modalità/meccanismi previsti	c.2 La composizione e le modalità di funzionamento dei CU sono regolati con apposita delibera della Giunta regionale, in conformità ai seguenti principi: a) del Comitato urbanistico regionale (CUR) fanno necessariamente parte un rappresentante unico della Giunta regionale, uno della Città metropolitana di Bologna e uno del soggetto d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, territorialmente interessato; b) del Comitato urbanistico della Città metropolitana di Bologna (CUM) fanno necessariamente parte un rappresentante unico della Giunta regionale, uno della Città metropolitana di Bologna e uno del Comune o dell'Unione territorialmente interessati; c) del Comitato urbanistico di area vasta (CUAV) fanno necessariamente parte un rappresentante unico della Giunta regionale, uno del soggetto d'area vasta e uno del Comune o dell'Unione territorialmente interessati;

	<p>d) partecipano inoltre ai lavori dei CU, con voto deliberativo, i rappresentanti unici degli enti chiamati ad esprimere l'intesa sul piano di cui al comma 1, lettera d);</p> <p>e) ai lavori dei CU intervengono con voto consultivo ARPAE e gli enti o organismi competenti al rilascio dei pareri nulla osta e atti di cui al comma 1, lettera c);</p> <p>f) la Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta si esprimono nell'ambito dei CU anche in veste di autorità competente per la valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 19, comma 3;</p> <p>g) ciascun ente o amministrazione, facente parte del CU o chiamato a partecipare ai suoi lavori con voto consultivo, è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'ente o amministrazione stessa. Il rappresentante unico può chiedere l'intervento di altri soggetti facenti parte del proprio ente o amministrazione, in funzione di supporto;</p> <p>h) la partecipazione ai lavori del CU non dà luogo al riconoscimento di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, comunque denominati;</p> <p>i) ciascun CU per l'esercizio dei propri compiti si avvale di una struttura tecnica operativa, che svolge l'istruttoria preliminare degli strumenti di pianificazione sottoposti al parere del comitato e cura altresì gli adempimenti per la costituzione e il funzionamento dello stesso. Le strutture tecniche operative sono costituite dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna e dai soggetti d'area vasta con personale proprio che sia in possesso delle competenze professionali indicate dall'articolo 55, comma 4, e si avvalgono del contributo istruttorio dei soggetti di cui alla lettera e) del presente comma.</p>
Rigenerazione urbana	
Riferimento normativo	Art. 1 - Principi e obiettivi generali Titolo II, Capo II - Promozione del riuso e della rigenerazione urbana
Obiettivo dichiarato	Favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione.
Livello di pianificazione interessato	Unione di Comuni, Comuni
Modalità/meccanismi previsti	<p>La legge prevede diverse modalità di promozione della rigenerazione urbana. Si lega strettamente la limitazione del consumo di suolo agli interventi di rigenerazione urbana. Da un lato si perseguono la limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato (art. 5 c.1), dall'altro si consente di consumare suolo per nuove edificazioni residenziali, solo nel caso in cui tali interventi consentano di attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale (o per interventi di ERS) (art. 5 c. 3)</p> <p>È previsto un Regime differenziato del riuso e della rigenerazione rispetto alle nuove urbanizzazioni, attraverso incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana (art. 8), Standard urbanistici differenziati (art. 9), Deroghe al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 (art. 10), Semplificazioni procedurali (art. 11), Contributi regionali per il riuso e la rigenerazione urbana (art. 12), la possibilità di ricorrere a Interventi di costruzione e successiva demolizione (art. 13), la predisposizione di un Albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione urbana (art. 15), la promozione di usi temporanei (art. 16) e di Concorsi di architettura e progettazione partecipata (art. 17).</p> <p>Inoltre, la legge individua tre tipologie di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei tessuti urbani esistenti, riconducibili quindi a interventi di rigenerazione urbana, individuando anche le modalità attuative (art. 7 c. 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi di "qualificazione edilizia", attuabili con intervento edilizio diretto; - gli interventi di "ristrutturazione urbanistica", attuabili con permesso di costruire convenzionato;

	- gli interventi di "addensamento o sostituzione urbana", attuabili con accordo operativo o con piani attuativi di iniziativa pubblica
Politiche per i centri storici	
Riferimento normativo	Art. 31 - Piano urbanistico generale (PUG) Art. 32 - Perimetro del territorio urbanizzato, tutela del centro storico e altre invarianze strutturali di competenza comunale
Obiettivo dichiarato	Art. 31, c.2 In particolare, sulla base di un'approfondita analisi e valutazione dei tessuti urbani esistenti e avvalendosi delle risultanze del quadro conoscitivo e delle informazioni ambientali e territoriali di cui agli articoli 22 e 23, il PUG: a) individua il perimetro del territorio urbanizzato, detta la disciplina del centro storico e stabilisce i vincoli e le invarianze strutturali di propria competenza, di cui all'articolo 32; Art. 32, c.6 Nella disciplina del centro storico il PUG si conforma ai seguenti principi: a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale e fattori identitari della comunità locale; b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato; c) non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi destinati ad usi urbani collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.
Livello di pianificazione interessato	Unione di Comuni, Comuni
Modalità/meccanismi previsti	Art. 32, c.5 Sulla base dell'individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), il PUG definisce inoltre la perimetrazione del centro storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PUG stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico [...] Art. 32, c.7 Per motivi di interesse pubblico e in ambiti specificamente determinati del centro storico, il PUG può disciplinare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti al comma 6, lettere a), b) e c), da attuare attraverso l'approvazione di accordi operativi o di piani attuativi di iniziativa pubblica. Il PUG individua, inoltre, le parti del centro storico prive dei caratteri storico architettonici, culturali e testimoniali, nelle quali sono ammessi anche interventi diretti di riuso e rigenerazione urbana, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b), per l'eliminazione degli elementi incongrui e per il miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia dei tessuti urbani. c8. Compete inoltre al PUG individuare gli edifici che, pur non essendo compresi negli elenchi di cui alla parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, presentano un particolare interesse storico-architettonico, o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli elementi architettonici o tipologici da salvaguardare, le modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale.
Consumo di suolo	
Riferimento normativo	Art. 1 - Principi e obiettivi generali, Titolo II, Capo I - Consumo del suolo a saldo zero
Obiettivo dichiarato	Art. 1 Contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della

	prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
Livello di pianificazione interessato	Regione, Città Metropolitana, soggetti di area vasta (Province), Unione di Comuni, Comuni
Modalità/meccanismi previsti	<p>Art. 5 La Regione Emilia-Romagna assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero. Il consumo di suolo è dato dal saldo tra le aree per le quali la pianificazione urbanistica attuativa prevede la trasformazione insediativa al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato e quelle per le quali la medesima pianificazione stabilisca una destinazione che richieda, all'interno del medesimo perimetro, interventi di desigillazione, attraverso la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo. Il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico e per insediamenti strategici volti ad aumentare l'attrattività e la competitività del territorio, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. A tale scopo, nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani, degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica sono necessariamente considerate le alternative localizzative che non comportino consumo del suolo, e la determinazione approvativa dei medesimi strumenti contiene specifiche e puntuali motivazioni relative alla necessità di prevedere l'utilizzo di suolo ineditificato.</p> <p>Art. 6 In coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero la pianificazione territoriale e urbanistica può prevedere, per l'intero periodo, un consumo del suolo complessivo entro il limite massimo del 3 per cento della superficie del territorio urbanizzato, esistente alla data di entrata in vigore della legge. I soggetti di area vasta e la Città Metropolitana di Bologna possono conferire quote differenziali di consumo di suolo ai Comuni o Unioni di Comuni facenti parte del loro territorio. L'attribuzione di quote differenziate di superficie territoriale consumabile è accompagnata da misure di perequazione territoriale. I Comuni rendono pubblici i dati numerici e cartografici dello stato del consumo di suolo nel proprio territorio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel corso del periodo transitorio, i Comuni monitorano le trasformazioni realizzate in attuazione del piano vigente e provvedono all'invio degli esiti dello stesso alla Regione, alla scadenza di ogni semestre dalla data di approvazione della presente legge. La Regione provvede al monitoraggio del consumo di suolo ai sensi della presente legge e alla pubblicazione sul proprio sito web dei relativi dati.</p>
Abusivismo (non trattato)	
Assetto agricolo e forestale	
Riferimento normativo	Art. 36 - Territorio rurale <i>il tema dell'assetto agricolo e forestale non è trattato esplicitamente, se non all'interno della disciplina per il territorio rurale</i>
Obiettivo dichiarato	<p>c.1 La pianificazione del territorio rurale persegue la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e delle relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che lo connotano, valorizzando altresì l'agricoltura periurbana e i parchi agricoli. [...]</p> <p>c.2 Nel territorio rurale il piano persegue altresì il recupero del patrimonio edilizio esistente per soddisfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole ivi insediate, promuovendo gli interventi di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica dei fabbricati aziendali con le misure previste dall'articolo 8, comma 1, lettera d). La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa, nell'osservanza delle previsioni di piano, soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, secondo quanto disposto dalla presente legge e dalla disciplina di settore, e solo nel caso in cui non sussistano ragionevoli alternative consistenti</p>

	<p>nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti. L'esigenza della costruzione di nuovi fabbricati aziendali produttivi aventi un rilevante impatto ambientale e territoriale, secondo i criteri definiti dal PUG, è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) asseverato da tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore. Il Comune effettua il controllo a campione dei PRA presentati. Gli interventi che non comportano gli impatti considerati rilevanti dal PUG sono subordinati, ai fini urbanistici ed edilizi, alla presentazione unicamente del titolo abilitativo edilizio. La Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi dell'articolo 49, può stabilire criteri uniformi per l'individuazione dei fabbricati aziendali produttivi aventi un rilevante impatto ambientale e territoriale e per la definizione dei contenuti del PRA e dei criteri di valutazione dello stesso.</p>
Livello di pianificazione interessato	<p>Regione, Città Metropolitana di Bologna, Unione di Comuni, Comuni <i>(Il livello regionale solo per quanto riguarda le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio)</i></p>
Modalità/meccanismi previsti	<p>Art. 36 c.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41 per i Comuni facenti parte della Città metropolitana di Bologna, compete al PUG dettare la disciplina degli usi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che siano funzionali all'attività agricola e a quelle ad essa connesse, in conformità alle disposizioni di tutela e valorizzazione del valore paesaggistico del territorio rurale, stabilite dal PTPR, nel rispetto della disciplina ambientale. Nelle more dell'approvazione del PTPR, la Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico, predisposto e approvato ai sensi dell'articolo 49, stabilisce le linee guida in merito alla tutela e qualificazione paesaggistica e ambientale del territorio rurale e al recupero e valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale che lo connotano.</p> <p>Art. 41 c. 6 ... la componente strutturale del PTM definisce le funzioni insediative e dei servizi di area vasta, che attengono in particolare ai seguenti sistemi ed elementi: ... e) le reti ecologiche e le altre infrastrutture verdi extraurbane; f) l'individuazione dei servizi ecosistemici ed ambientali forniti dai sistemi ambientali presenti nell'ambito territoriale di propria competenza; ... h) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni del PTPR.</p>
Politiche per la casa	
Riferimento normativo	Art. 1 - Principi e obiettivi generali
Obiettivo dichiarato	<p>Art. 1 Favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento anche alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione</p>
Livello di pianificazione interessato	Unione di Comuni, Comuni
Modalità/meccanismi previsti	<p>Art. 5 Fermo restando quanto previsto dal comma 5 del presente articolo e dalle disposizioni per il territorio rurale, di cui all'articolo 36, il consumo di suolo non è comunque consentito per nuove edificazioni residenziali, ad eccezione di quelle necessarie: a) per attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale; b) per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di edilizia libera indispensabile per assicurare la fattibilità economica finanziaria dell'intervento.</p> <p>Art. 8</p>

	<p>Allo scopo di favorire l'attuazione delle politiche pubbliche per la casa e di promozione sociale stabilite dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica possono riconoscere ulteriori quote edificatorie, a compensazione dell'impegno assunto dal privato di realizzare, nell'ambito dell'intervento di riuso e di rigenerazione urbana, una quota di alloggi di edilizia residenziale sociale ovvero opere pubbliche aventi finalità sociale.</p> <p>Art. 34</p> <p>La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale individua altresì il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, specificando le diverse esigenze abitative presenti nel territorio comunale alla luce delle analisi demografiche operate dal quadro conoscitivo e stabilisce le modalità con cui gli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova urbanizzazione concorrono al soddisfacimento di tale fabbisogno, prevedendo, se necessario, forme di compensazione per il maggior onere</p> <p>La strategia, tenuto anche conto dell'entità e del valore di tali interventi o trasformazioni, può prevedere qualora compatibile con le norme igienico-sanitarie ed ambientali, la cessione al Comune a titolo gratuito, quali aree per dotazioni territoriali, di aree da destinare ad edilizia residenziale sociale ... Tali aree non possono essere monetizzate. Nei Comuni ad alta tensione abitativa la strategia prevede una quota complessiva di edilizia residenziale sociale, comunque non inferiore al 20 per cento degli alloggi ammissibili.</p>
Perequazione/Compensazione	
Riferimento normativo	Art. 26 - Attribuzione dei diritti edificatori e principio di perequazione urbanistica <i>(art. 20 Compensazione ambientale)</i>
Obiettivo dichiarato	La pianificazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari delle aree e degli edifici interessati, dei vantaggi e degli oneri derivanti dalle trasformazioni urbanistiche. A tal fine, l'accordo operativo, il piano attuativo di iniziativa pubblica e il premesso di costruire convenzionato assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici, richiesti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, tra tutti i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree, secondo criteri di perequazione urbanistica.
Livello di pianificazione interessato	Città Metropolitana, soggetti di area vasta (Province), Unione di Comuni, Comuni
Modalità/meccanismi previsti	<p>Art. 26</p> <p>L'attribuzione di diritti edificatori compete:</p> <p>a) agli accordi operativi e ai piani attuativi di iniziativa pubblica di cui all'articolo 38, i quali attuano le previsioni generali del PUG stabilendo il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, relativa sia agli usi ammissibili, agli indici e parametri edilizi e alle modalità di attuazione sia alla definizione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici da realizzare o riqualificare e alla loro localizzazione;</p> <p>b) al PUG, limitatamente alla disciplina degli interventi attuabili per intervento diretto, di qualificazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tutelato dal piano, ivi compreso il riconoscimento di incentivi urbanistici per promuovere l'attuazione dei medesimi interventi ai sensi dell'articolo 8, comma 1.</p> <p>Art. 5</p> <p>L'attribuzione di quote differenziate di superficie territoriale consumabile da parte della Città Metropolitana e dai soggetti di area vasta ai Comuni e Unioni di Comuni è accompagnata da misure di perequazione territoriale</p> <p>Art. 58 - Accordi territoriali</p> <p>Gli accordi territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.</p>

Sicurezza del territorio	
Riferimento normativo	Art. 1 - Principi e obiettivi generali (Art. 21: <i>le dotazioni ecologico-ambientali esprimono le prerogative del PUG anche in merito alla sicurezza</i>)
Obiettivo dichiarato	Favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento anche alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza.
Livello di pianificazione interessato	Unione di Comuni, Comuni
Modalità/meccanismi previsti	Allo scopo di promuovere la riduzione del rischio sismico, il PUG favorisce l'attuazione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana dando applicazione a quanto disposto dall'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), con riguardo agli edifici: a) realizzati prima della classificazione sismica del Comune; b) per i quali con apposita verifica di sicurezza sia accertata, ai sensi della vigente normativa tecnica delle costruzioni, la necessità di procedere ad interventi di adeguamento sismico; c) collocati in zone geologicamente instabili ovvero in aree ad elevato grado di pericolosità sismica locale, accertato dagli studi di microzonazione sismica di cui all'articolo 22, comma 2.
Sostenibilità/Valutazione	
Riferimento normativo	Titolo II, Capo III - Sostenibilità ambientale e territoriale dei piani Art. 18 - Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) Art. 40 Piano territoriale regionale (PTR) Art 41 - Piano territoriale metropolitano (PTM)
Obiettivo dichiarato	Promuovere lo sviluppo sostenibile.
Livello di pianificazione interessato	Regione, Città metropolitana di Bologna, soggetti d'area vasta (Province), Unioni di Comuni, Comuni
Modalità/meccanismi previsti	Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, gli enti territoriali sopra citati, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valsat degli stessi. Il rapporto ambientale e territoriale denominato "documento di Valsat" costituisce parte integrante del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione. In esso sono individuate e valutate sinteticamente, con riferimento alle principali scelte pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti sull'ambiente e sul territorio. Nell'individuazione e valutazione delle soluzioni alternative , il documento di Valsat tiene conto delle caratteristiche dell'ambiente e del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo, delle informazioni ambientali e territoriali acquisite e, per gli aspetti strettamente pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle altre pianificazioni generali e settoriali, in conformità alla strategia regionale di sviluppo sostenibile . Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure, idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, adottate dal piano, e sono definiti gli indicatori pertinenti indispensabili per il monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati disponibili. Il documento di Valsat deve contenere un elaborato illustrativo, denominato "sintesi non tecnica", nel quale è descritto sinteticamente, in linguaggio non tecnico, il processo di valutazione svolto e gli esiti dello stesso, dando indicazione delle parti del documento di Valsat in cui gli elementi sintetizzati sono più analiticamente sviluppati. L'atto con il quale il piano viene approvato dà conto degli esiti della Valsat, illustra come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indica le misure adottate in merito al monitoraggio, attraverso un apposito elaborato denominato "dichiarazione di sintesi". La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d'area vasta, i Comuni e le loro Unioni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei piani e dei loro

	<p>effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi, e rendono disponibili nel proprio sito web i relativi esiti. Le indicazioni derivanti dalle valutazioni ambientali e territoriali della Valsat orientano e indirizzano la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale che definisce l'assetto spaziale di massima degli interventi e delle misure ritenute necessarie per elevare la qualità e colmare le carenze delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici e delle situazioni di vulnerabilità accertate dal quadro conoscitivo.</p> <p>Art. 40 Piano territoriale regionale (PTR)</p> <p>La componente strategica del PTR attiene alla definizione degli obiettivi, indirizzi e politiche che la Regione intende perseguire per garantire la tutela del valore paesaggistico, ambientale, culturale e sociale del suo territorio e per assicurare uno sviluppo economico e sociale sostenibile ed inclusivo, che accresca insieme la competitività e la resilienza del sistema territoriale regionale e salvaguardi la riproducibilità delle risorse</p> <p>Art 41 - Piano territoriale metropolitano (PTM)</p> <p>Nella componente strategica del PTM la Città metropolitana di Bologna definisce, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR e con gli obiettivi generali e specifici individuati dal PSM le azioni a scala territoriale necessarie per incrementare la resilienza degli insediamenti e del territorio, in rapporto all'attuazione della pianificazione settoriale regionale, tenendo conto delle caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità dei sistemi naturali ed antropici del territorio.</p>
Dotazioni territoriali essenziali	
Riferimento normativo	<p>Art. 9 - Standard urbanistici differenziati</p> <p>Art. 34 - Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale</p> <p>Art. 35 - Disciplina delle nuove urbanizzazioni</p>
Obiettivo dichiarato	<p>Il PUG, attraverso la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, persegue l'obiettivo di rafforzare l'attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa e ambientale tramite: la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche, l'incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici, la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, il miglioramento delle componenti ambientali, lo sviluppo della mobilità sostenibile, il miglioramento del benessere ambientale e l'incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici. La strategia indica altresì i criteri e le condizioni generali che, specificando le politiche urbane e territoriali perseguite dal piano, costituiscono il quadro di riferimento per gli accordi operativi e per i piani attuativi di iniziativa pubblica.</p>
Livello di pianificazione interessato	Città Metropolitana di Bologna, Unione di Comuni, Comuni
Modalità/meccanismi previsti	<p>Art. 9, c.1</p> <p>In attuazione della seconda parte dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la Regione stabilisce con apposito atto di coordinamento tecnico disposizioni in merito al sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici che concorrono a realizzare lo standard minimo di qualità urbana ed ecologico-ambientale da assicurare su tutto il territorio regionale. L'atto di coordinamento tecnico differenzia le prestazioni da realizzare nel territorio urbanizzato rispetto a quanto richiesto per i nuovi insediamenti, allo scopo di promuovere gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, conformandosi ad alcuni principi elencati nel comma 1.</p> <p>La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale può individuare gli ambiti del territorio urbanizzato nei quali gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di addensamento o sostituzione urbana possono comportare la cessione al Comune di aree per dotazioni territoriali anche al di sotto della quantità minima prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, qualora nel documento di Valsat sia dimostrato che i fabbisogni di attrezzature e spazi collettivi, pregressi e quelli generati dall'intervento, sono pienamente soddisfatti nei medesimi ambiti o in aree contermini ovvero in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con l'apposita organizzazione dei trasporti pubblici.</p>

	<p>Art. 34</p> <p>La strategia fissa, attraverso l'indicazione di requisiti prestazionali e di condizioni di sostenibilità da soddisfare, gli obiettivi generali che attengono:</p> <p>a) ai livelli quantitativi e qualitativi del sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture per la mobilità e dei servizi pubblici da realizzare nel territorio comunale;</p> <p>b) al grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale, di adattamento ai cambiamenti climatici, di difesa o di delocalizzazione dell'abitato e delle infrastrutture a rischio e di miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano, anche grazie all'attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e alla realizzazione e al potenziamento delle dotazioni ecologiche e ambientali,</p> <p>In considerazione delle indicazioni derivanti dalle valutazioni ambientali e territoriali della Valsat, la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale definisce l'assetto spaziale di massima degli interventi e delle misure ritenute necessarie e, tenendo conto delle significative carenze pregresse di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici e delle situazioni di vulnerabilità accertate dal quadro conoscitivo per gli areali urbani omogenei, individua i fabbisogni specifici da soddisfare nei medesimi ambiti, anche fornendo indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo. Queste ultime indicazioni di massima sono specificate in sede di accordo operativo o di piano attuativo di iniziativa pubblica.</p> <p>Art. 35</p> <p>I nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato devono assicurare la contemporanea realizzazione, oltre alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, delle seguenti opere:</p> <p>a) le attrezzature e gli spazi collettivi richiesti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale;</p> <p>b) le condizioni di accessibilità tra cui i sistemi per la mobilità ciclabile e pedonale protetta nonché, compatibilmente con le condizioni locali, il trasporto pubblico locale;</p> <p>c) i servizi idrici integrati e le altre reti e impianti tecnologici ed energetici;</p> <p>d) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche ed ambientali, stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21, le quali non sono oggetto di scemuto dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate.</p> <p>Nelle nuove urbanizzazioni sono osservate le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento degli insediamenti previsti:</p> <p>a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 metri quadrati per ogni abitante effettivo e potenziale;</p> <p>b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 metri quadrati per ogni 100 metri quadrati di superficie totale;</p> <p>c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15 per cento della superficie complessiva destinata a tali insediamenti;</p> <p>d) per l'insieme degli insediamenti produttivi e logistici ricadenti negli ambiti dei porti di II categoria - I classe, una quota di dotazioni minime di aree pubbliche non inferiore al 10 per cento della superficie complessiva destinata a tali insediamenti;</p> <p>e) per i nuovi insediamenti produttivi facenti parte di un interporto o contigui ad uno scalo o terminal ferroviario, una quota non inferiore al 10 per cento di superficie complessiva destinata a tali insediamenti, in ragione della riduzione dei parcheggi pubblici necessari, qualora le attività da insediare garantiscano, attraverso specifica convenzione, l'utilizzo prevalente e continuativo del trasporto ferroviario delle merci.</p>
Politiche sociali - vedi Politiche per la casa e Dotazioni territoriali essenziali	
Riferimento normativo	Art. 1 - Principi e obiettivi generali
Obiettivo dichiarato	Perseguire la sostenibilità, l'equità e la competitività del sistema sociale ed economico, e il soddisfacimento dei diritti fondamentali delle attuali e future generazioni inerenti in particolare alla salute, all'abitazione e al lavoro.

	<p>Migliorare la qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento alla salubrità e al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità e alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri.</p> <p>Promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione.</p> <p>Tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano.</p>
Livello di pianificazione interessato	-
Modalità/meccanismi previsti	-
Partecipazione/Concertazione/ Negoziazione	
Riferimento normativo	Art. 1 - Principi e obiettivi generali
Obiettivo dichiarato	<p>La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti di area vasta, i Comuni e loro Unioni esercitano le funzioni di governo del territorio assicurando il perseguimento dell'interesse pubblico, nell'osservanza dei principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza e partecipazione e secondo criteri di responsabilità, economicità, efficacia, flessibilità e semplificazione dell'azione amministrativa.</p> <p>La presente legge valorizza la capacità negoziale dei Comuni, la qualità delle proposte progettuali e la sostenibilità ambientale degli interventi, quali fattori determinanti per l'efficacia del governo del territorio, e richiede la crescita della qualificazione del personale tecnico e amministrativo e lo sviluppo di processi stabili di monitoraggio dei sistemi ambientali e territoriali.</p> <p>Le amministrazioni pubbliche titolari di funzioni di governo del territorio cooperano, secondo criteri di competenza e di leale collaborazione, all'elaborazione e valutazione delle scelte fondamentali riferite al territorio e al monitoraggio della loro attuazione, anche mediante la stipula di accordi territoriali e l'istituzione di sedi stabili di concertazione.</p>
Livello di pianificazione interessato	Regione, Città Metropolitana, soggetti di area vasta (Province), Unioni di Comuni, Comuni
Modalità/meccanismi previsti	<p><i>Partecipazione dei cittadini</i></p> <p>Art. 17 - Concorsi di architettura e progettazione partecipata Per elevare la qualità dei progetti urbani, i Comuni possono promuovere il ricorso ai processi di progettazione partecipata per la definizione dei processi di riuso e di rigenerazione urbana.</p> <p>I Comuni possono altresì prevedere lo svolgimento di un processo di progettazione partecipata in sede di elaborazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi del PUG e dei contenuti degli accordi operativi, dei piani attuativi di iniziativa pubblica e dei permessi di costruire convenzionati.</p> <p>La Regione può concedere ai Comuni contributi diretti a promuovere la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana.</p> <p>Art. 44 - Consultazione preliminare Nel corso dell'elaborazione del piano, l'amministrazione procedente ha altresì la facoltà di svolgere una prima fase dei percorsi partecipativi e di consultazione, con riferimento ai contenuti pianificatori preliminari. L'avvio di tale attività sin dalla fase di elaborazione del piano è obbligatoria per il PTR, il PTM, il PTAV e il PUG e per le varianti generali agli stessi.</p> <p>Art. 45 - Fase di formazione del piano L'amministrazione procedente durante il periodo di deposito deve organizzare almeno una presentazione pubblica del piano, con tempi, modalità e forme comunicative non tecniche che consentano la partecipazione e comprensione anche ai non addetti ai lavori e, in considerazione della rilevanza e complessità dei contenuti del piano, ha la facoltà di attuare ulteriori forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini</p> <p>Art. 56 - Garante della comunicazione e della partecipazione Per ogni procedimento di pianificazione territoriale e urbanistica l'amministrazione procedente nomina, nell'ambito del personale assegnato all'ufficio di piano, il "Garante della comunicazione e della partecipazione", distinto dal responsabile del procedimento, il quale ha il compito di garantire:</p>

- a) il diritto di accesso alle informazioni che attengono al piano e ai suoi effetti sul territorio e sull'ambiente;
- b) la partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi;
- c) il diritto al contraddittorio dei soggetti nei confronti dei quali il piano è destinato a produrre effetti diretti, prevedendo l'approvazione di un vincolo di natura espropriativa o conformativa;
- d) il proficuo svolgimento dei processi partecipativi, di istruttoria pubblica e contraddittorio pubblico, ove disposti.

Concertazione

Art. 44 - Consultazione preliminare

Nel corso dell'elaborazione del piano, l'amministrazione procedente attiva la consultazione preliminare di ARPAE, dell'autorità competente per la valutazione ambientale di cui all'articolo 19, comma 3, e dei soggetti competenti in materia ambientale, convocando uno o più incontri preliminari. Agli incontri intervengono inoltre tutte le amministrazioni competenti al rilascio di ogni parere, nulla osta e altro atto di assenso, comunque denominato, richiesti dalla legge per l'approvazione del piano

Art. 58 - Accordi territoriali

La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, i Comuni e le loro Unioni possono promuovere accordi territoriali per concordare gli obiettivi e le scelte strategiche dei loro piani. I medesimi enti possono altresì stipulare accordi territoriali per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani territoriali e urbanistici, in ragione della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta partecipano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla stipula degli accordi territoriali che definiscono scelte strategiche di rilievo sovracomunale, nonché alla stipula degli accordi che prevedono l'avvio di procedure di variante agli strumenti di pianificazione territoriale. La proposta di accordo territoriale è approvata dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, qualora l'accordo preveda la modifica a piani e atti regionali di competenza dell'Assemblea legislativa regionale

Art. 59 - Accordi di programma

1. Fuori dai casi disciplinati dagli accordi operativi e dai piani attuativi di iniziativa pubblica di cui all'articolo 38, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più Comuni o di altri enti pubblici con l'eventuale partecipazione di soggetti privati, il Sindaco, il Sindaco metropolitano, il Presidente del soggetto d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, o il Presidente della Regione, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera, intervento o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma.

L'accordo ha ad oggetto gli impegni assunti dai partecipanti ai fini della realizzazione del risultato di comune interesse, i tempi e le modalità per la loro attuazione ed ogni altro connesso adempimento, ed indica i casi in cui è ammesso il recesso dei partecipanti dall'accordo e gli effetti che derivano da eventuali inadempienze.

Art. 60 - Accordi di programma in variante ai piani

La conclusione di un accordo di programma può comportare variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per conformarne le previsioni alle opere, interventi e programmi di intervento approvati.

Negoziazione

Art. 61 - Accordi con i privati

Nel corso della fase di formazione del PUG, di cui all'articolo 45, anche in accoglimento di osservazioni o di proposte presentate, gli enti locali possono concludere accordi integrativi con i soggetti privati coinvolti, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento dei privati, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti

	<p>interessati, allo scopo di assumere nel PUG previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. L'accordo costituisce parte integrante della proposta di piano cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e trasparenza.</p>
Politiche energetiche	
Riferimento normativo	Art. 7 - Disciplina favorevole al riuso e alla rigenerazione urbana
Obiettivo dichiarato	<p>Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana sono diretti a elevare gli standard di qualità ambientale e architettonica e si pongono l'obiettivo: di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli energetici; la presente legge promuove l'adozione di protocolli energetico-ambientali (rating system) nazionali o internazionali, a supporto della maggior diffusione della sostenibilità nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, prevedendo la possibilità di estendere norme premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, anche tramite i processi di certificazione, il rispetto di elevati standard di performance energetico-ambientali.</p>
Livello di pianificazione interessato	Unione di Comuni, Comuni
Modalità/meccanismi previsti	<p>Art. 8 - Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana Per gli interventi diretti di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica il PUG può altresì prevedere il riconoscimento, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, di diritti edificatori parametrati al rating ottenuto nell'ambito di un protocollo di certificazione energetico-ambientale e al grado di miglioramento dell'efficienza energetica,</p> <p>Art. 22 - Quadro conoscitivo Per la definizione delle politiche di riuso e di rigenerazione urbana, i Comuni attuano un'approfondita analisi dei tessuti urbani esistenti, redigendo, tra l'altro, il censimento degli edifici che presentino una scarsa qualità edilizia, non soddisfacendo innanzitutto i requisiti minimi di efficienza energetica e sicurezza sismica, e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate e di quelle degradate.</p>

Terminologia


8. Termini e acronimi utilizzati all'interno della normativa regionale in riferimento all'attività di governo del territorio.

Strumenti	Termine usato	Articolo di riferimento	Breve descrizione (come da norma)
Piano regionale	<i>Piano territoriale regionale (PTR)</i>	Art. 40	<p>La Regione [...] si dota di un unico piano generale, denominato Piano territoriale regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e una strutturale. e. Il PTR ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui al titolo V della presente legge e la componente territoriale del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT). [...]</p> <p>La componente strategica del PTR attiene alla definizione degli obiettivi, indirizzi e politiche che la Regione intende perseguire per garantire la tutela del valore paesaggistico, ambientale, culturale e sociale del suo territorio e per assicurare uno sviluppo economico e sociale sostenibile ed inclusivo, che accresca insieme la competitività e la resilienza del sistema territoriale regionale e salvaguardi la riproducibilità delle risorse. [...]</p> <p>Nella componente strutturale del PTR sono individuati e rappresentati i sistemi paesaggistico, fisico-morfologico, ambientale, storico-culturale che connotano il territorio regionale nonché le infrastrutture, i servizi e gli insediamenti che assumono rilievo strategico per lo sviluppo dell'intera comunità regionale, e sono stabilite prescrizioni ed indirizzi per definire le relative scelte di assetto territoriale.</p>
	<i>Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR)</i>	Art. 64	<p>La componente paesaggistica del PTR, denominata Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico- territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.</p>
Piano provinciale	<i>Piano Territoriale Metropolitano (PTM)</i>	Art. 41	<p>La Città metropolitana di Bologna, attraverso il PTM, definisce, per l'intero territorio di competenza e in coerenza con gli indirizzi del Piano strategico metropolitano (PSM) elaborato ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana.</p>
	<i>Piano territoriale di area vasta (PTAV)</i>	Art. 42	<p>Compete ai soggetti d'area vasta, ossia le Province, la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale. Con il PTAV le Province:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definiscono gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente; • possono stabilire l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria ammissibile (art. 6, comma 4) tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti; • disciplinano gli insediamenti di rilievo sovracomunale; • possono individuare ambiti di fattibilità delle opere e infrastrutture di rilievo sovracomunale; • possono individuare i servizi ecosistemici ed ambientali forniti dai sistemi ambientali presenti nell'ambito territoriale di propria competenza.

Piano intercomunale	<i>Piano urbanistico generale (PUG)</i>	Art. 30, comma 3	Il piano stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana. Le Unioni cui sia stato conferito l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica elaborano ed approvano il piano con riferimento al territorio dei Comuni partecipanti. I Comuni definiscono, con apposito accordo territoriale, le attività che saranno svolte dall'Unione per coordinare e accelerare la redazione del piano intercomunale. La predisposizione e approvazione di PUG intercomunali può altresì essere concordata tra i Comuni facenti parte di una Unione che non abbiano conferito alla stessa l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica.
Piano comunale	<i>Piano urbanistico generale (PUG)</i>	Art. da 30 a 37	Il PUG è lo strumento di pianificazione che il Comune predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni [...] In particolare [...] il PUG: a) individua il perimetro del territorio urbanizzato, detta la disciplina del centro storico e stabilisce i vincoli e le invarianze strutturali di propria competenza [...]; b) disciplina il territorio urbanizzato [...]; c) stabilisce la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale [...]; d) disciplina i nuovi insediamenti realizzabili al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato e la disciplina del territorio rurale [...].
Piano operativo	-	-	-
Piani attuativi	<i>Accordi operativi (AO)</i>	Art. 30, comma 1, lettera b Art. 38	Le previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi di iniziativa privata [...]. Il Comune [...] può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da perseguire nell'attuazione delle previsioni del PUG [...]. Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi [...].
	<i>Piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP)</i>	Art. 30, comma 1, lettera b Art. 38, comma 17	Con i PAIP l'amministrazione comunale, in conformità al PUG, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale. L'amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica, in particolare per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali.
Strumenti regolativi	-	-	-

Strumenti di governo del territorio

9. Diagramma rappresentativo dei principali strumenti di governo del territorio e dei legami fra di essi.



10. Principali strumenti di governo del territorio per ogni livello territoriale precedentemente indicato.

Livello territoriale	Nome	Autorità che lo prepara	Autorità che lo approva	Durata, eventuali aggiornamenti periodici	Obbligatorio	Natura dello Strumento	Ruolo, ambito e obiettivi principali	Relazioni e vincoli in relazione ad altri strumenti sovraordinati/sottoposti
Regione	<i>Piano Territoriale regionale (PTR)</i>	Regione	Regione	-	Sì	Programmatica	<p>Il PTR è caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e una strutturale.</p> <p>La componente strategica attiene alla definizione degli obiettivi, indirizzi e politiche che la Regione intende perseguire per garantire la tutela del valore paesaggistico, ambientale, culturale e sociale del suo territorio e per assicurare uno sviluppo economico e sociale sostenibile ed inclusivo.</p> <p>Nella componente strutturale sono individuati e rappresentati i sistemi paesaggistico, fisico-morfologico, ambientale, storico-culturale che connotano il territorio regionale nonché le infrastrutture, i servizi e gli insediamenti che assumono rilievo strategico per lo sviluppo dell'intera comunità regionale, e sono stabilite prescrizioni ed indirizzi per definire le relative scelte di assetto territoriale.</p>	I contenuti strategici del PTR costituiscono il riferimento necessario per il sistema della pianificazione di area vasta e locale e per i piani settoriali regionali aventi valenza territoriale, i quali si conformano alle indicazioni del PTR nella definizione degli obiettivi e degli scenari generali di riferimento, dandone atto specificamente nella Valsat, ovvero procedono all'aggiornamento o integrazione delle previsioni del PTR, con apposita variante ai sensi dell'articolo 52.
	<i>Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)</i>	Regione	Regione	-	Sì	Programmatica e regolativa	Il PTPR individua gli ambiti paesaggistici costituiti da un insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti di territorio regionale unitariamente percepiti che costituiscono quadro di riferimento cogente per assicurare la coerenza	Le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pia-

						<p>delle politiche generali e settoriali, dei programmi di sviluppo, dei progetti e delle azioni per il governo del territorio con le caratteristiche dei diversi paesaggi regionali. Il PTPR individua per ciascun ambito obiettivi di qualità paesaggistica indirizzati a realizzare azioni di:</p> <p>a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei luoghi sottoposti a tutela;</p> <p>b) individuazione delle linee di sviluppo sostenibile del territorio, compatibili con i valori e i significati riconosciuti del paesaggio;</p> <p>c) valorizzazione, recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, diretti a reintegrare i valori preesistenti ovvero a creare nuovi valori paesaggistici, perseguendo il miglioramento della qualità complessiva del territorio e il rafforzamento delle diversità locali, assicurando, nel contempo, il minor consumo di suolo.</p> <p>Il PTPR definisce i criteri per l'apposizione, la verifica e l'aggiornamento dei vincoli paesaggistici, con l'obiettivo di identificare il sistema dei valori identitari, rappresentativi della diversità paesaggistica e culturale del territorio emiliano-romagnolo.</p> <p>Il PTPR, sulla base dei valori paesaggistici [...] individua le aree del territorio regionale non</p>	<p>nificazione territoriale ed urbanistica e prevalgono, per le tematiche di propria competenza, sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e dagli atti amministrativi attuativi posti in essere da Città metropolitana di Bologna, soggetti di area vasta, Comuni e loro Unioni. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette.</p> <p>Il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione con le politiche e programmazioni di settore, in particolare con la programmazione per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico, incidenti sul territorio.</p> <p>Le amministrazioni conformano e adeguano i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni e alle misure di coordinamento del PTPR.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							idonee alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia e le aree sottoposte a peculiari limitazioni.	Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono avanzare motivatamente proposte di verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio, comprensive delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione dei beni paesaggistici e dei relativi interventi di valorizzazione.
Province o altro	<i>Piano Territoriale di area vasta (PTAV)</i>	Provincia (o aggregazioni di province)	Provincia	-	Si	Prevalentemente programmatica, in parte anche regolativa	<p>I soggetti di area vasta approvano il PTAV con il quale:</p> <p>a) definiscono gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;</p> <p>b) possono stabilire l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria ammissibile, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti;</p> <p>c) disciplinano gli insediamenti di rilievo sovracomunale;</p> <p>d) possono individuare ambiti di fattibilità delle opere e infrastrutture di rilievo sovracomunale</p> <p>e) possono individuare i servizi ecosistemici ed ambientali forniti dai sistemi ambientali presenti nell'ambito territoriale di propria competenza.</p> <p>Trova applicazione l'articolo 41, comma 4, in merito al carattere necessariamente ideogrammatico della cartografia relativa ai contenuti strategici del PTAV.</p>	<p>Gli indirizzi strategici sono definiti in coerenza con gli obiettivi strategici stabiliti dal PTR.</p> <p>Nell'osservanza del principio di adeguatezza e differenziazione, ai soggetti di area vasta possono essere riconosciute, anche su richiesta degli stessi, ulteriori competenze nel campo della pianificazione territoriale, attraverso la stipula di appositi accordi territoriali con la Regione.</p>

Città Metropolitana	Piano Territoriale Metropolitano (PTM)	Città me- tropoli- tana di Bologna	Città me- tropoli- tana di Bologna	-	Sì	Prevalentemente programmatica, in parte anche rego- lativa	<p>Nella componente strategica del PTM la Città metropolitana di Bologna definisce:</p> <p>a) la visione condivisa circa gli scenari generali di riferimento e la vocazione delle varie parti del territorio;</p> <p>b) la missione del territorio, con l'indicazione delle principali linee di assetto e di utilizzazione del territorio e dei diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo;</p> <p>c) le azioni a scala territoriale necessarie per incrementare la resilienza degli insediamenti e del territorio.</p> <p>Nel rispetto dei dimensionamenti complessivi di superficie territoriale consumabile compete al PTM l'assegnazione ai Comuni o loro Unioni di quote differenziate della capacità edificatoria ammissibile. A tale scopo è istituito il fondo perequativo metropolitano [1].</p> <p>In coerenza con le scelte programmatiche, la componente strutturale del PTM stabilisce la disciplina delle nuove urbanizzazioni e definisce le funzioni insediative e dei servizi di area vasta, che attengono in particolare ai seguenti sistemi ed elementi:</p> <p>a) le principali infrastrutture strategiche metropolitane nonché i servizi per la mobilità di scala metropolitana;</p> <p>b) le reti, impianti e infrastrutture territoriali relativi ai servizi idrici</p>	<p>Il PTM è sviluppato in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR.</p> <p>In coerenza con il ruolo istituzionale differenziato riconosciuto alla Città metropolitana di Bologna, la componente strategica del PTM costituisce parte integrante della pianificazione territoriale regionale, per quanto attiene al ruolo e agli obiettivi di sviluppo strategico dell'area metropolitana [2].</p> <p>La componente strutturale del PTM individua specifici ambiti del territorio destinati ad assicurare la fattibilità delle opere pubbliche e di interesse pubblico previste dal piano stesso, all'interno dei quali la pianificazione urbanistica non può prevedere trasformazioni che risultino incompatibili con la loro realizzazione. Gli strumenti urbanistici e gli atti che prevedono la puntuale localizzazione delle opere individuate dal PTM e l'apposizione del conseguente vincolo preordinato all'esproprio comportano la cessazione dell'efficacia conformativa della zonizzazione stabilita dal piano sovracomunale, senza che ciò costituisca variante al medesimo piano.</p>
------------------------	--	---	---	---	----	---	--	--

							<p>integrati e agli impianti di produzione e distribuzione energetica;</p> <p>c) le dotazioni territoriali e i servizi pubblici di area vasta di tipo socio-assistenziale, dell'istruzione superiore e della sicurezza del territorio;</p> <p>d) gli insediamenti cui la disciplina vigente riconosce rilievo sovracomunale per la forte attrattività di persone e di mezzi e per il significativo impatto sull'ambiente e sul sistema insediativo e della mobilità, quali i poli funzionali, le aree produttive sovracomunali e quelle ecologicamente attrezzate, le grandi strutture di vendita, le multisale cinematografiche di rilievo sovracomunale.</p> <p>e) le reti ecologiche e le altre infrastrutture verdi extraurbane;</p> <p>f) l'individuazione dei servizi ecosistemici ed ambientali forniti dai sistemi ambientali presenti nell'ambito territoriale di propria competenza;</p> <p>g) l'individuazione e la rappresentazione della griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano e che costituiscono riferimento necessario per i nuovi insediamenti realizzabili al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato;</p> <p>h) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni del PTPR.</p>	
C o B	Piano	Comuni o Unioni di	Comuni o Unioni di	-	Sì	Programmatica e regolativa	Il PUG è lo strumento di pianificazione per delineare le invarianze	Il PTM e il PTAV:

	<p><i>Urbanistico Generale (PUG)</i></p>	<p>comuni, a seguito di consultazione preliminare delle autorità ambientali e con consultazione diretta del pubblico e dei soggetti portatori di interessi (art. 45, c. 1)</p>	<p>comuni, assunto il parere vincolante del CU competente: CUM o CUAV [3]</p>			<p>strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano relative al territorio di competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni. In particolare, il PUG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individua il perimetro del territorio urbanizzato, detta la disciplina del centro storico e stabilisce i vincoli e le invarianze strutturali di propria competenza (art. 32); • disciplina il territorio urbanizzato (art. 33) e definisce la disciplina di dettaglio per interventi diretti (interventi ammissibili e incentivazione); • stabilisce la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale (art. 34): misure di compensazione e di riequilibrio, dotazioni ecologiche e ambientali; • disciplina i nuovi insediamenti realizzabili al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato (art. 35), pur se con forti limitazioni all'espansione a carattere residenziale; • disciplina il territorio rurale (art. 36). <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non deve dettare la disciplina urbanistica di dettaglio degli interventi soggetti a AO / PAIP (art. 33, c. 5). 	<ul style="list-style-type: none"> • possono prevedere l'obbligo, per i Comuni facenti parte di una Unione [4], di attuare forme di cooperazione nella pianificazione urbanistica e nell'esercizio di altre funzioni di governo del territorio (PUG intercomunali). • possono assumere il valore e gli effetti del PUG, d'intesa con i Comuni. • possono conferire ai Comuni quote differenziate di edificabilità stabilendo meccanismi di perequazione territoriale obbligatoria. <p>Il PUG non deve riprodurre, specificare o integrare i contenuti dei piani territoriali, ma può esprimere esplicite proposte di modificazione ai piani generali o settoriali di altri livelli territoriali. (art. 52 c. 1-4).</p> <p>Le strategie del PUG costituiscono riferimento necessario e vincolante per AO/PAIP.</p>
--	--	--	---	--	--	--	--

							<ul style="list-style-type: none"> • può apporre vincoli, finalizzati all'acquisizione coattiva della proprietà o di diritti reali sugli immobili, secondo l'espropriazione di pubblica utilità. • può avere valore ed effetti di piani di settore, per quanto di propria competenza, o di variante agli stessi. 	
	<i>Accordo operativo (AO)</i>	Il soggetto attuatore privato, che presenta una proposta, e il Comune, che svolge la negoziazione con i privati.	Il Comune, al termine della procedura negoziata. Quando previsto, il Comune adegua l'accordo alle prescrizioni della verifica di assoggettabilità, o può adeguare l'accordo al parere formulato (non vincolante) del CU competente [5].	La durata dell'accordo è stabilita dall'accordo stesso mediante negoziazione con il Comune. Eventuali varianti possono essere autorizzate in fase attuativa con ordinari titoli edilizi. [6].	No	Progettuale Regolativa	<p>Principale strumento per l'attuazione delle previsioni del PUG (nuova costruzione o addensamento e sostituzione urbana), fatti salvi interventi diretti e PAIP. In particolare, l'AO è un atto negoziale che prevede la presentazione di una proposta da parte dei soggetti attuatori privati contenente:</p> <p>a) il progetto urbano, l'assetto urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale interessato, comprensivo di usi ammissibili, indici e parametri edilizi, modalità di attuazione, puntuale localizzazione e definizione di dotazioni, infrastrutture e servizi;</p> <p>b) la convenzione urbanistica, che definisce gli obblighi del privato funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico, il cronoprogramma e le garanzie finanziarie;</p> <p>c) la relazione economico-finanziaria, che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità;</p> <p>d) il documento di Valsat dell'accordo operativo, nel caso</p>	Le previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi, fatte salve le trasformazioni soggette ad intervento diretto. Il Comune può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da perseguire nell'attuazione delle previsioni del PUG. Lo strumento è previsto dalla legge ma non è individuato dal PUG: la perimetrazione e i contenuti dell'accordo operativo sono individuati mediante un atto successivo di natura negoziale/concertativa tra amministrazione comunale e promotori privati. Deve essere conforme al PUG (in particolare alla Strategia, circa gli oneri di cui si deve far carico l'operatore) e

							<p>sia sottoposto a verifica di assoggettabilità (art. 39). L'AO può avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi; può inoltre apporre vincoli, finalizzati all'acquisizione coattiva della proprietà o di diritti reali sugli immobili, secondo l'espropriazione di pubblica utilità.</p>	<p>alla pianificazione territoriale e settoriale vigente. Non può apportare modifiche al PUG, le cui strategie costituiscono riferimento necessario e vincolante.</p>
	<p><i>Piano attuativo di iniziativa pubblica (PAIP)</i></p>	<p>Comuni o Unioni di comuni, a seguito di consultazione preliminare delle autorità ambientali e del pubblico.</p>	<p>Comuni o Unioni di comuni, assunto il parere vincolante del CU competente: CUM o CUAV [3]</p>	<p>L'attuazione transitoria dei vecchi piani è soggetta a termini decadenziali. [6]</p>	<p>No</p>	<p>Progettuale Regolativa</p>	<p>Il piano attuativo di iniziativa pubblica, attraverso cui si attuano le previsioni del PUG (nuova costruzione o addensamento e sostituzione urbana), è adottato dall'amministrazione comunale per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali. Il PAIP può apporre vincoli, finalizzati all'acquisizione coattiva della proprietà o di diritti reali sugli immobili, secondo l'espropriazione di pubblica utilità.</p>	<p>L'amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica, in particolare per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali. Deve essere conforme al PUG e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente. Le strategie del PUG costituiscono riferimento necessario e vincolante.</p>

Eventuali note di commento esplicative di situazioni particolari:

[1] Nel fondo perequativo metropolitano confluisce una quota, comunque non superiore al 50 per cento, delle risorse che derivano nei Comuni del territorio metropolitano dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle monetizzazioni delle aree per dotazioni territoriali. Il PTM regola le modalità di gestione ed erogazione delle risorse del fondo, prevedendo la corresponsione dei suoi proventi a favore dei Comuni cui è riconosciuta una minore capacità edificatoria complessiva, di quelli che subiscono significativi impatti negativi dalla realizzazione di nuove urbanizzazioni nel territorio di altri Comuni e di quelli il cui territorio, soggetto a specifici vincoli paesaggistici e ambientali, fornisce significativi servizi ecosistemici alla comunità metropolitana. Il PTM può inoltre stabilire che una quota dei proventi derivanti dal contributo di costruzione dovuto per gli insediamenti ad alta attrattività (art. 41 comma 6, lettera d), sia destinata alla realizzazione di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici di rilievo metropolitano o intercomunale, anche al di fuori dei territori comunali interessati dagli insediamenti.

[2] A tal fine la Città metropolitana di Bologna, prima dell'approvazione del piano, ai sensi dell'articolo 46, comma 6, propone alla Regione la stipula di un accordo territoriale, che sancisca la condivisione delle politiche territoriali metropolitane e la loro piena coerenza rispetto al quadro generale di assetto del territorio regionale stabilito dal PTR.

[3] Il Comitato Urbanistico della Città Metropolitana di Bologna (CUM, definito all'art. 47, comma 2, lettere b), per gli strumenti urbanistici dei Comuni o delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano, oppure il Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV, definito all'art. 47, comma 2, lettere c), per gli strumenti urbanistici dei Comuni o loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza (Province). Le autorità dei CU si esprimono anche in veste di autorità competenti per la valutazione ambientale (Art. 19, comma 3, lettere b e c). Il parere vincolante è espresso sui seguenti profili: 1) Conformità alla normativa vigente (leggi e piani); 2) Rispetto dei limiti massimi di consumo del suolo e della disciplina di legge per le nuove urbanizzazioni; 3) Sostenibilità ambientale e territoriale del piano; 4) Intesa dell'ente titolare, nel caso di piano in variante ad altro piano.

[4] Unioni di comuni che presentino contiguità insediativa o stretta connessione funzionale dei sistemi urbani.

[5] In caso di interventi entro il perimetro del Territorio Urbanizzato (TU) di riuso e rigenerazione è necessaria la verifica di assoggettabilità degli AO (art. 39) da parte delle autorità competenti per la valutazione ambientale (art. 19, comma 3, lettere b e c). Per interventi fuori dal TU (salvo i casi esenti) è necessario il parere del CU competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e dei soggetti regolatori/gestori dei servizi pubblici locali.

[6] Tutti gli strumenti attuativi avviati nei 3 anni devono essere approvati e convenzionati entro il termine perentorio del 01.01.2023; la convenzione deve prevedere la presentazione dei titoli edilizi entro un termine perentorio, a pena di decadenza della convenzione, per assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi (art. 4). Tale vincolo alla immediata attuazione vale anche per i piani attuativi approvati prima dell'entrata in vigore della legge (convenzione entro max 5 anni con previsione di immediata presentazione dei titoli edilizi).

11. Strumenti di programmazione complessa/negoziata introdotti/recepiti (da normativa nazionale) all'interno della legge urbanistica regionale.

Forma di programmazione	Introdotta/Recepita/Non prevista	Strumenti richiamati	Note
Programmazione Complessa	Recepiti	<i>Programmi di Riqualificazione</i>	La L.r. n. 19/1998, "Norme in materia di riqualificazione urbana", è stata abrogata in conseguenza dell'approvazione della L.r. 24/2017 (art. 79), che ne ha recepito completamente gli obiettivi.
	Non previsti	<i>Programmi Integrati di Intervento</i>	Non previsti dalla legislazione regionale.
Programmazione Negoziata	-	<i>Accordi territoriali (Art. 58)</i>	La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d'area vasta, i Comuni e le loro Unioni possono promuovere accordi territoriali per concordare gli obiettivi e le scelte strategiche dei loro piani. I medesimi enti possono stipulare accordi territoriali per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani territoriali e urbanistici, in ragione della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.
		<i>Accordo con i privati</i>	Nel corso della fase di formazione del PUG, anche in accoglimento di osservazioni o di

	(Art. 61)	proposte presentate, gli enti locali possono concludere accordi integrativi con i soggetti privati coinvolti, allo scopo di assumere nel PUG previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attere al contenuto discrezionale del piano, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
	Accordo di Programma (Artt. 59 e 60)	Fuori dai casi disciplinati dagli accordi operativi e dai piani attuativi di iniziativa pubblica, l'accordo di programma viene promosso per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più Comuni o di altri enti pubblici con l'eventuale partecipazione di soggetti privati. La conclusione di un accordo di programma può comportare variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per conformarne le previsioni alle opere, interventi e programmi di intervento approvati.

12. Valutazione quantitativa mediante l'uso delle classi dimensionali di comuni definite al punto 4.

	Comuni < 5.000 abitanti	Comuni 5.001< abitanti < 50.000	Comuni 50.001< abitanti < 100.000	Comuni 100.001< abitanti < 250.000	Comuni > 250.001 abitanti
	(133) [*]	(182) [*]	(4)	(8)	(1)
N° comuni governati da Programma di Fabbricazione – PdF	2 [**]	-	-	-	-
N° comuni governati da Piano Regolatore di vecchia generazione - PRG	55	37	2	-	-
N° Piani di nuova generazione approvati					
PSC (PTCP-POC con effetti di PSC)	74+2	132	2	8	-
RUE	74	129	2	8	-
N° Piani di nuova generazione in fase di elaborazione /approvazione PSC	13	5	-	-	-
RUE	12	1	-	-	-
N° Piani di terza generazione (PUG) approvati	-	3	-	-	-
N° Piani di terza generazione (PUG) in fase di approvazione [***]	-	1	-	-	1

Eventuali note di commento esplicative di situazioni particolari:

Per la valutazione quantitativa è stato utilizzato l'assetto amministrativo dei comuni al 2020 (n. comuni totali 328), con dati di popolazione Istat al 1° gennaio 2020. L'elenco dei piani vigenti e adottati, aggiornato al 2020 è stato tratto dal sito Regione Emilia-Romagna <https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/territorio/pianiurbanistici-comunali/StatoVigenza.aspx>. L'analisi quantitativa evidenzia come circa il 30 % dei comuni sia ancora governato dal PRG di vecchia generazione o da un PdF (solo 2 casi), mentre il 67% dei comuni ha approvato il PSC (strumento di nuova generazione ai sensi della precedente L.R. 20/2000). Solo un 1% dei comuni ha approvato il nuovo PUG

ai sensi della nuova legge urbanistica regionale ma il 5% dei comuni, che ad oggi ha solo adottato il PSC, potrà concludere l'iter di approvazione convertendo lo strumento in PUG una volta apportate le necessarie integrazioni.

[*] 2 Comuni con meno di 5.000 abitanti e 10 Comuni tra 5.001 e 50.000 abitanti sono fusioni di comuni che non hanno ancora uno strumento generale proprio ma sono governati dagli strumenti generali dei comuni di origine, PRG o PSC (a volte in forma singola, talvolta associata).

[**] In base al database dei Piani urbanistici vigenti della Regione (<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/territorio/pianiurbanisticocomunali/Statistiche.aspx>) i 2 comuni hanno ancora un Pdf vigente (Casteldelci e Sant'Agata Feltria), hanno tuttavia adottato il Piano strutturale (PSC) e il Regolamento Urbanistico e Edilizio (RUE).

[***] Le **modalità di transizione dagli attuali piani al nuovo PUG** (circolare del 14/03/2018) variano a seconda degli strumenti vigenti nei Comuni o nelle Unioni e dei procedimenti in corso al 1° gennaio 2018. L'adeguamento della pianificazione urbanistica vigente a quanto disposto dalla recente legge (norme transitorie, art. 3) prevede che:

1. i comuni ancora dotati di PRG (LR 47/1978) o per quelli che abbiano approvato gli strumenti urbanistici "spacchettati" (PSC, POC, RUE, assunti ai sensi della LR 20/2000), debbano avviare il procedimento di approvazione del nuovo PUG entro il 01.01.2021 (dopo aver attuato tutte le attività preliminari di costituzione dell'Ufficio di Paino e di consultazione preliminare, percorsi partecipativi e di consultazione pubblica) e completarlo entro il 01.01.2023
2. i comuni dotati di PSC (eventualmente integrati dal RUE e dal POC) siano tenuti ad avviare entro il 01.01.2021 un'unica variante generale diretta a uniformare e conformare le previsioni ai contenuti del nuovo PUG.
3. i comuni che hanno adottato congiuntamente PSC e RUE (prima dell'entrata in vigore della legge) possano scegliere, a discrezione, di dotarsi immediatamente del PUG, conformando e unificando le previsioni di PSC e RUE. Il PUG potrà essere approvato concludendo il procedimento in corso di approvazione del PSC senza necessità di una sua ripubblicazione, a meno di modifiche sostanziali. Nel corso del periodo transitorio è consentito ai Comuni di completare l'iter approvativo dei piani urbanistici adottati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, ma rimane fermo l'obbligo di dotarsi del PUG entro i termini espressi nel punto 1.